



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

Regolamento comunale

per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi

del Comune di Fossano

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2018

Regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune di Fossano

INDICE

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI

Art. 3 – AMBITI D'INTERVENTO

Art. 4 – ISTITUZIONE ALBO SINGOLI VOLONTARI

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' E CANCELLAZIONE DALL'ALBO VOLONTARI

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Fossano riconosce nel concorso dei cittadini, nelle organizzazioni sociali e degli organismi a base associativa il fondamento della partecipazione democratica, valorizza le associazioni operanti sul territorio comunale garantendo parità di trattamento a tutte le organizzazioni, promuove il pluralismo associativo quale espressione di libertà, solidarietà e progresso civile ed economico.

Il presente regolamento è adottato con le finalità di:

- migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva dei cittadini;
- promuovere le attività di volontariato;
- valorizzare e sostenere la funzione di promozione sociale, di servizio e innovazione, perseguita dalle Associazioni senza fini di lucro.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini volta alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire.

2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro.
3. Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento possono integrare i servizi di competenza del Comune.
4. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
5. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia e di collocamento obbligatorio di categorie protette.
6. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura organizzativa del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.
7. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite, non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale, né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 3 - AMBITI D'INTERVENTO

1. Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamento o altro, alla stessa o ad altri soggetti.
2. L'attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori, di cui a puro titolo esemplificativo, si riportano alcuni esempi:
 - a) **LLPP Ambiente Urbanistica:** tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia di edifici e strutture pubbliche, manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (manutenzione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiule, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti o neve in aree pubbliche, scuole, uffici, aree cimiteriali, aree annesse a strutture sportive ecc);
 - b) **Servizi al Cittadino:** sorveglianza e vigilanza nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; supporto nelle attività di valorizzazione e promozione della biblioteca, supporto nelle attività didattiche e ricreative per bambini, adulti e anziani. Supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative dell'Amministrazione (prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale), supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose;
 - c) **Comunicazione:** supporto nelle attività di comunicazione sui social network, nelle campagne di comunicazione svolte dall'Ente, nel processo di partecipazione dei cittadini a progetti ed eventi promossi dall'Ente o ritenuti dall'Amministrazione Comunale di particolare interesse pubblico;

- d) **Istruzione e Formazione:** vigilanza davanti agli istituti scolastici durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dai vari plessi, attività di pre-scuola negli istituti scolastici per le famiglie che ne facciano richiesta per motivi di lavoro, eventuale servizio di accompagnamento sugli scuolabus comunali dei bambini (anche portatori di handicap) frequentanti la scuola dell'obbligo;
 - e) **Sport e tempo libero:** supporto nell'organizzazione di eventi sportivi promossi dall'Amministrazione e nei servizi di apertura e sorveglianza degli impianti a gestione diretta;
 - f) **Turismo e sviluppo economico:** supporto e collaborazione per la vigilanza di luoghi e sedi pubbliche, per la movimentazione di beni strumentali di proprietà comunale necessari per organizzare eventi e manifestazioni promossi dall'amministrazione anche in collaborazione con associazioni e comitati locali;
3. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. E' fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Art. 4 – ISTITUZIONE ALBO SINGOLI VOLONTARI

- 1. E' istituito presso il Comune l'Albo dei Volontari, suddiviso per ambiti d'intervento, nel quale i singoli volontari devono essere iscritti al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività varie, espressione di impegno sociale, indicate, a titolo esemplificativo, al precedente art. 3.
- 2. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Età non inferiore a 18 anni;
 - b) Assenza di condanne o procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.
 - c) Per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- 3. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante Volontario.
- 4. Chi intende svolgere attività di volontariato deve presentare la domanda di iscrizione all'Albo Comunale dei Volontari.
- 5. All'Albo comunale dei Volontari possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti, autocertificati, che abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto nei punti a, b, c del presente Art. 4.
- 6. La domanda deve essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso gli uffici del Dipartimento Servizio al Cittadino del Comune di Fossano o scaricabile dal sito web istituzionale.
- 7. Nella domanda devono essere indicati:
 - le generalità complete del volontario e la sua residenza;

- l'autodichiarazione indicante l'assenza di condanne e di procedimento penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione;
 - le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione e la disponibilità in termini di tempo;
 - l'accettazione incondizionata del presente Regolamento;
8. Le persone al momento della domanda d'iscrizione potranno comunicare la propria disponibilità e idoneità per tutte le attività indicate nell'art. 3 o solo per una o più di esse.
 9. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
 10. Periodicamente potranno essere indetti, nei luoghi abituali e sul sito web istituzionale del Comune, appelli pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività particolari rientranti negli ambiti indicati all'art. 3, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di poter presentare spontaneamente lungo il corso dell'anno la propria candidatura a volontario.
 11. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili a una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente, può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad una quantità maggiore di soggetti disponibili.
 12. Le richieste di iscrizione vengono accolte ed esaminate presso gli uffici comunali afferenti al "Dipartimento Servizi al Cittadino" che provvedono, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'Albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.
 13. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi.
2. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale, sia quali membri di associazioni o dipendenti di imprese legate all'Amministrazione Comunale da un rapporto convenzionale, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
3. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente.
4. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità.

5. Il Responsabile del servizio interessato dal progetto di attività predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse e la relativa documentazione.
6. I Volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile del servizio interessato per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
7. Il responsabile del servizio interessato dal progetto di attività nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontariato qualora:
 - da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
8. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto.
9. I volontari si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sul normale svolgimento delle attività.
10. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni a loro affidate e infortunio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi posti in essere dai volontari.
3. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
4. L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 7 – CESSAZIONE DELLE ATTIVITA' E CANCELLAZIONE DALL'ALBO VOLONTARI

1. L'attività di volontariato potrà intendersi cessata ove si esauriscano le attività previste dal responsabile di settore o, in caso di risoluzione anticipata dell'impegno assunto, previa comunicazione da una delle parti.
2. I volontari sono cancellati dall'elenco per le seguenti motivazioni:
 - per rinuncia espressa del volontario: Il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente.
 - per accertata non-idoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui ai precedenti commi o qualora l'iscritto per due anni consecutivi non presti alcuna attività di volontariato.
 - per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.